

Gruppo Feltrinelli, Accordo ratifica CIA 07/11/2001

Verbale di ratifica e conversione

in Accordo Integrativo dell'Ipotesi dell'11 settembre 2001

Add 7 novembre 2001 presso l'Hotel Michelangelo di Milano, si sono incontrati i Sigg. Dario Giambelli, e Luciano Somenzi assistiti dal Sig. Riccardo Tamburini per conto di:

- **Librerie Feltrinelli S.p.A**

- **Feltrinelli International S.r.L**

- **Fined S.r.L.**

- **Fer-net S.r.L**

e

i **Delegati** e le **R.S.A.** delle suddette realtà aziendali assistiti dalle **FILCAMS CGIL Territoriali** e della **FILCAMS - CGIL Nazionale**.

Premessa

Nel corso di detto incontro, dandosi reciprocamente atto del favorevole esito delle consultazioni assembleari cui hanno partecipato i Lavoratori delle Unità Vendita che hanno sancito in modo maggioritario l'approvazione dell'Ipotesi in questione e conseguente sua conversione in Accordo definitivo, le Parti hanno altresinteso - con la sottoscrizione del presente documento - offrire alla suddetta ratifica concorde formalizzazione.

Nel corso dell'incontro stato altrespossibile approfondire utilmente alcuni punti sempre dell'Accordo Integrativo ed in funzione di ciò senza apportare alcuna modificazione al testo originario dell'Ipotesi, consentire nella sua fase applicativa di mantenere la presenza di un'unicità interpretativa in ambo le Parti firmatarie.

Fermo restando che gli approfondimenti intervenuti hanno pienamente soddisfatto quest'ultima condizione, si evidenziano di seguito i punti per i quali si reso necessario di fotografare, a scanso di equivoci, detta condivisione.

Peraltro il modello di Relazioni Sindacali ripreso dall'Accordo Integrativo e finalizzato a consentire nel tempo il mantenimento di un costruttivo dialogo tra le Parti nell'obiettivo di evitare l'insorgere di inutili conflitti, non esclude per eccezione la possibilità di dare luogo, qualora si rendesse necessario, ad ulteriori momenti di confronto strettamente interpretativo dell'Integrativo medesimo.

Punti di chiarimento

I punti di chiarimento che si sono evidenziati nel corso dell'incontro e per cui si ritiene utile nel presente documento richiamarne la memoria sono relativi a:

Art. 4 e Art 5 su orari e calendarizzazione annuale delle aperture/ferie, con particolare riferimento alla regolamentazione delle prestazioni notturne che potranno essere richieste ai lavoratori per dare luogo alle aperture dei Negozi in questo momento della giornata, si conferma in via di principio l'applicazione delle

previsioni stabilite in materia dal CCNL; demandando invece a livello di singola Unità Vendita il momento relativo alla valutazione dell'impegno richiesto al singolo lavoratore in termini di partecipazione ed alla preventiva informazione in ordine alla calendarizzazione delle aperture stesse.

Su quest'ultimo aspetto è stata considerata e non esclusa la possibilità anche oltre la scadenza del termine di fissazione del calendario individuale di partecipazione alle aperture previsto dall'Integrativo, di consentire la possibilità di scambio nella presenza effettiva tra lavoratore e lavoratore, soggetta comunque sempre ad approvazione preventiva ed insindacabile della Direzione.

Analogamente anche il Piano Ferie potrà comportare all'interno di esso per eccezione, e successivamente al termine di comunicazione previsto dall'Integrativo, la possibilità di scambio tra i Lavoratori delle date di assenza fermo restando la preventiva ed insindacabile approvazione della Direzione.

In fine è stata riconfermata la possibilità di partecipazione di tutti i Lavoratori alle aperture sia domenicali che festive, a parità di requisiti professionali richiesti dall'attività la sussistenza degli stessi è soggetta, in analogia a quanto sopra richiamato, a preventiva ed insindacabile valutazione della Direzione.

Art.12 su indennità forfettarie per lavoro domenicale e festivo ai fini delle decorrenze per l'applicazione delle stesse ai neo assunti nelle nuove Unità Vendita si intendono per queste ultime tutte quelle non esistenti prima dell'11 settembre 2001 e che sono andate in esercizio dopo questa data.

Art.19 comma su Premio variabile fermo restando, ai fini della maturazione e della conseguente corresponsione del Premio Variabile stesso nelle sue diverse articolazioni, le causali che non andranno ad esercitare nel calcolo dell'ammontare una decurtazione, si richiama l'attenzione che tra queste causali andranno considerate anche quelle ascrivibili ai Permessi Sindacali ed ai spettanti ai Responsabili per la Sicurezza.

Art.32 su concorso spese pasto si riconferma che la ragione di detto concorso spese trova origine proprio dalla volontà dell'Azienda di contribuire, sempre nei limiti economici soggetti ad integrale sgravio fiscale stabilito dalla Legge, all'acquisto di alimenti e bevande destinati al pasto del Lavoratore chiamato a svolgere la sua attività in Negozio ed a seguito di questo di norma nell'impossibilità di fruire del pasto presso la propria abitazione.

L'armonizzazione ripresa dall'Integrativo dei pregressi trattamenti in materia appunto finalizzata a rendere inequivocabile, e perfettamente in linea con la volontà espressa dall'Azienda, la sussistenza o meno del diritto al concorso spese pasto del singolo lavoratore.

Letto, confermato, sottoscritto Milano, 7 novembre 2001

Per il Gruppo Per le Organizzazioni Sindacali

e

i **Delegati** e le **R.S.A.** delle suddette realtà aziendali assistiti dalle **FILCAMS CGIL Territoriali** e della **FILCAMS - CGIL Nazionale**.

Premessa

Nel corso di detto incontro, dandosi reciprocamente atto del favorevole esito delle consultazioni assembleari cui hanno partecipato i Lavoratori delle Unità Vendita che hanno sancito in modo maggioritario l'approvazione dell'ipotesi in questione e conseguente sua conversione in Accordo definitivo, le Parti hanno altresì inteso - con la sottoscrizione del presente documento - offrire alla suddetta ratifica concordata formalizzazione.

Nel corso dell'incontro è stato altresì possibile approfondire utilmente alcuni punti sempre dell'Accordo Integrativo ed in funzione di ciò senza apportare alcuna modificazione al testo originario dell'ipotesi, consentire nella sua fase applicativa di mantenere la presenza di un'unica interpretativa in ambo le Parti

firmatarie.

Fermo restando che gli approfondimenti intervenuti hanno pienamente soddisfatto quest'ultima condizione, si evidenziano di seguito i punti per i quali si reso necessario di fotografare, a scanso di equivoci, detta condivisione.

Peraltro il modello di Relazioni Sindacali ripreso dall'Accordo Integrativo e finalizzato a consentire nel tempo il mantenimento di un costruttivo dialogo tra le Parti nell'obbiettivo di evitare l'insorgere di inutili conflitti, non esclude per eccezione la possibilità di dare luogo, qualora si rendesse necessario, ad ulteriori momenti di confronto strettamente interpretativo dell'Integrativo medesimo.

Punti di chiarimento

I punti di chiarimento che si sono evidenziati nel corso dell'incontro e per cui si ritiene utile nel presente documento richiamarne la memoria sono relativi a:

Art. 4 e Art 5 su orari e calenderizzazione annuale delle aperture/ferie, con particolare riferimento alla regolamentazione delle prestazioni notturne che potranno essere richieste ai lavoratori per dare luogo alle aperture dei Negozi in questo momento della giornata, si conferma in via di principio l'applicazione delle previsioni stabilite in materia dal CCNL; demandando invece a livello di singola Unità Vendita il momento relativo alla valutazione dell'impegno richiesto al singolo lavoratore in termini di partecipazione ed alla preventiva informazione in ordine alla calenderizzazione delle aperture stesse.

Su quest'ultimo aspetto stato considerata e non esclusa la possibilità anche oltre la scadenza del termine di fissazione del calendario individuale di partecipazione alle aperture previsto dall'Integrativo, di consentire la possibilità di scambio nella presenza effettiva tra lavoratore e lavoratore, soggetta comunque sempre ad approvazione preventiva ed insindacabile della Direzione.

Analogamente anche il Piano Ferie potrà comportare all'interno di esso per eccezione, e successivamente al termine di comunicazione previsto dall'Integrativo, la possibilità di scambio tra i Lavoratori delle date di assenza fermo restando la preventiva ed insindacabile approvazione della Direzione.

In fine stato riconfermata la possibilità di partecipazione di tutti i Lavoratori alle aperture sia domenicali che festive, a parità di requisiti professionali richiesti dall'attività la sussistenza degli stessi sarà soggetta, in analogia a quanto sopra richiamato, a preventiva ed insindacabile valutazione della Direzione.

Art.12 su indennità forfettarie per lavoro domenicale e festivo ai fini delle decorrenze per l'applicazione delle stesse ai neo assunti nelle nuove Unità Vendita si intendono per queste ultime tutte quelle non esistenti prima dell'11 settembre 2001 e che sono andate in esercizio dopo questa data.

Art.19 comma su Premio variabile fermo restando, ai fini della maturazione e della conseguente corresponsione del Premio Variabile stesso nelle sue diverse articolazioni, le causali che non andranno ad esercitare nel calcolo dell'ammontare una decurtazione, si richiama l'attenzione che tra queste causali andranno considerate anche quelle ascrivibili ai Permessi Sindacali ed ai spettanti ai Responsabili per la Sicurezza.

Art.32 su concorso spese pasto si riconferma che la ragione di detto concorso spese trova origine proprio dalla volontà dell'Azienda di contribuire, sempre nei limiti economici soggetti ad integrale sgravio fiscale stabiliti dalla Legge, all'acquisto di alimenti e bevande destinati al pasto del Lavoratore chiamato a svolgere la sua attività in Negozio ed a seguito di questo di norma nell'impossibilità di fruire del pasto presso la propria abitazione.

L'armonizzazione ripresa dall'Integrativo dei pregressi trattamenti in materia appunto finalizzata a rendere inequivocabile, e perfettamente in linea con la volontà espressa dall'Azienda, la sussistenza o meno del diritto al concorso spese pasto del singolo lavoratore.

Letto, confermato, sottoscritto Milano, 7 novembre 2001

Per il Gruppo Per le Organizzazioni Sindacali

e

i **Delegati** e le **R.S.A.** delle suddette realtà aziendali assistiti dalle **FILCAMS CGIL Territoriali** e della **FILCAMS - CGIL Nazionale**.

Premessa

Nel corso di detto incontro, dandosi reciprocamente atto del favorevole esito delle consultazioni assembleari cui hanno partecipato i Lavoratori delle Unità Vendita che hanno sancito in modo maggioritario l'approvazione dell'ipotesi in questione e conseguente sua conversione in Accordo definitivo, le Parti hanno altresì inteso - con la sottoscrizione del presente documento - offrire alla suddetta ratifica concordata formalizzazione.

Nel corso dell'incontro stato altresì possibile approfondire utilmente alcuni punti sempre dell'Accordo Integrativo ed in funzione di ciò senza apportare alcuna modificazione al testo originario dell'ipotesi, consentire nella sua fase applicativa di mantenere la presenza di un'unica interpretativa in ambo le Parti firmatarie.

Fermo restando che gli approfondimenti intervenuti hanno pienamente soddisfatto quest'ultima condizione, si evidenziano di seguito i punti per i quali si reso necessario di fotografare, a scanso di equivoci, detta condizione.

Pertanto il modello di Relazioni Sindacali ripreso dall'Accordo Integrativo e finalizzato a consentire nel tempo il mantenimento di un costruttivo dialogo tra le Parti nell'obiettivo di evitare l'insorgere di inutili conflitti, non esclude per eccezione la possibilità di dare luogo, qualora si rendesse necessario, ad ulteriori momenti di confronto strettamente interpretativo dell'Integrativo medesimo.

Punti di chiarimento

I punti di chiarimento che si sono evidenziati nel corso dell'incontro e per cui si ritiene utile nel presente documento richiamarne la memoria sono relativi a:

Art. 4 e Art 5 su orari e calendarizzazione annuale delle aperture/ferie, con particolare riferimento alla regolamentazione delle prestazioni notturne che potranno essere richieste ai lavoratori per dare luogo alle aperture dei Negozi in questo momento della giornata, si conferma in via di principio l'applicazione delle previsioni stabilite in materia dal CCNL; demandando invece a livello di singola Unità Vendita il momento relativo alla valutazione dell'impegno richiesto al singolo lavoratore in termini di partecipazione ed alla preventiva informazione in ordine alla calendarizzazione delle aperture stesse.

Su quest'ultimo aspetto stato considerata e non esclusa la possibilità anche oltre la scadenza del termine di fissazione del calendario individuale di partecipazione alle aperture previsto dall'Integrativo, di consentire la possibilità di scambio nella presenza effettiva tra lavoratore e lavoratore, soggetta comunque sempre ad approvazione preventiva ed insindacabile della Direzione.

Analogamente anche il Piano Ferie potrà comportare all'interno di esso per eccezione, e successivamente al termine di comunicazione previsto dall'Integrativo, la possibilità di scambio tra i Lavoratori delle date di assenza fermo restando la preventiva ed insindacabile approvazione della Direzione.

In fine stato riconfermata la possibilità di partecipazione di tutti i Lavoratori alle aperture sia domenicali che festive, a parità di requisiti professionali richiesti dall'attività la sussistenza degli stessi sarà soggetta, in analogia a quanto sopra richiamato, a preventiva ed insindacabile valutazione della Direzione.

Art.12 su indennità forfettarie per lavoro domenicale e festivo ai fini delle decorrenze per l'applicazione

delle stesse ai neo assunti nelle nuove Unitdi Vendita si intendono per queste ultime tutte quelle non esistenti prima dell'11 settembre 2001 e che sono andate in esercizio dopo questa data.

Art.19 comma su Premio variabile fermo restando, ai fini della maturazione e della conseguente corresponsione del Premio Variabile stesso nelle sue diverse articolazioni, le causali che non andranno ad esercitare nel calcolo dell'ammontare una decurtazione, si richiama l'attenzione che tra queste causali andranno considerate anche quelle ascrivibili ai Permessi Sindacali ed ai spettanti ai Responsabili per la Sicurezza.

Art.32 su concorso spese pasto si riconferma che la ragione di detto concorso spese trova origine proprio dalla volontdell'Azienda di contribuire, sempre nei limiti economici soggetti ad integrale sgravio fiscale stabili dalla Legge, all'acquisto di alimenti e bevande destinati al pasto del Lavoratore chiamato a svolgere la sua attivitin Negozio ed a seguito di questo di norma nell'impossibilitdi fruire del pasto presso la propria abitazione.

L'armonizzazione ripresa dall'Integrativo dei pregressi trattamenti in materia appunto finalizzata a rendere inequivocabile, e perfettamente in linea con la volontespressa dall'Azienda, la sussistenza o meno del diritto al concorso spese pasto del singolo lavoratore.

Letto, confermato, sottoscritto Milano, 7 novembre 2001

Per il Gruppo Per le Organizzazioni Sindacali